

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)

Articolo 48 ter – Agevolazioni per la floricoltura

BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA’ ATTUATIVE PER L’ANNO 2021

TESTO COORDINATO

TESTO COORDINATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1029 DEL 15 GIUGNO 2018

1. INTRODUZIONE

I criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'art. 48 ter, comma 5 "Agevolazioni per la floricoltura" della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

L'aiuto notificato è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C (2018) 2807 del 2 maggio 2018,

1.1 Campo di applicazione

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative in ambito florovivaistico come elencate al punto 4.2, relative ad investimenti di recupero diretti a riqualificare le strutture florovivaistiche e relative ad interventi finalizzati al miglioramento tecnologico degli impianti pertinenti allo svolgimento dell'attività.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese, operanti nel settore della floricoltura, che rispettano la definizione di piccole e medie imprese come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Per floricoltore, ai sensi del presente bando, si intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività, che costituiscano nel complesso almeno il 70 per cento dell'attività svolta:

- coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto e formazione e impianto di orti o giardini;
- tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%.

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte "Cumulo di Aiuti", in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104).

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 10.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo massimo della spesa ammissibile per la concessione del contributo, per ciascuna domanda, è di Euro 40.000,00.

Per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande per la medesima iniziativa sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, parte I degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità (quindi le spese generali relative alle spese tecniche, perizie geologiche ecc.) non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa

L'investimento deve perseguire l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione, anche attraverso investimenti in innovazione e sviluppo tecnologico.

4.2 Costi ammissibili

Le iniziative per le quali può essere richiesto l'aiuto sono le seguenti:

1. Nuova realizzazione o ammodernamento delle strutture, comprese le coperture e l'acquisto di hardware e software gestionali per la gestione e il miglioramento delle stesse.
2. Acquisto e posa in opera di teli e reti ombreggianti e antigrandine.
3. Realizzazione o ammodernamento di impianti di fertirrigazione (ad esempio: bancali flusso/riflusso) compreso l'acquisto di hardware e software gestionali per la gestione e il miglioramento degli stessi.
4. Acquisto di macchinari e attrezzature specifiche per il settore floricolo, da utilizzare in ambiente protetto.

5. Realizzazione di strutture per deposito materiali e scorte.
6. Realizzazione di locali per la preparazione di substrati specifici per le coltivazioni e invasettamento.

L'acquisto di macchine e attrezzature potrà essere ammesso nel limite massimo del valore di mercato.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura con un limite massimo totale del 12% come elencati di seguito:

- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- sono ammesse ulteriori spese relative a: perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, spese connesse al VIA e connesse alla Valutazione di Incidenza.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% delle spese generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento ridotto del 10% (la riduzione non va effettuata per gli oneri della sicurezza). Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi). La riduzione del 10% si applica anche a queste voci di costo.

4.3 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
- d. lavori di drenaggio;
- e. acquisti di macchine ed impianti di seconda mano;
- f. investimenti in economia;
- g. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.

In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

- h. investimenti in leasing;
- i. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- j. manutenzioni ordinarie;
- k. nel medesimo anno non potranno essere presentate domande sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. n. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

4.4 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole che hanno una sede operativa in Provincia di Trento.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato.
3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
4. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.
5. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
6. Il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al punto 12.
7. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che, entro i termini stabiliti al successivo punto 7.3.3, il richiedente produca al Servizio provinciale competente, pena esclusione, il titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è la seguente:

- 40% della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e realizzazione di

impianti fissi;

- 30% acquisto di nuove macchine o attrezzature mobili.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale un'unica soluzione.

6. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità, per l'accesso al contributo, delle domande presentate sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

| Criteri | Punteggio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Caratteristiche del beneficiario</i> | |
| Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) | 20 punti |
| Imprese agricole iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) | 10 punti |
| Giovani agricoltori, di età inferiore ai 40 anni, che hanno beneficiato del premio insediamento nei 5 anni precedenti alla domanda di agevolazione del presente bando o che abbiano presentato domanda di premio insediamento ai sensi dell'operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020 e siano risultati in posizione utile al finanziamento all'interno della graduatoria di priorità delle domande di insediamento nel caso di società è sufficiente la presenza di un insediato. | 5 punti |
| <i>Caratteristiche dell'iniziativa (con spesa prevista prevalente nel caso di più iniziative contenute nella domanda)</i> | <i>Caratteristiche dell'iniziativa (con spesa prevista prevalente nel caso di più iniziative contenute nella domanda)</i> |
| Iniziative che prevedono investimenti tecnologici, di cui al punto 4.2, paragrafo 1 | 15 punti |
| Iniziative che prevedono un risparmio in termini di efficienza energetica e risparmio idrico di cui al punto 4.2 | 10 punti |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| paragrafi 2 e 3 | |
| Iniziative edili che riguardano interventi su strutture esistenti | 8 punti |
| Nuove realizzazioni di strutture per deposito e stoccaggio materiali o scorte di cui al punto 4.2 paragrafo 5 | 2 punti |
| All'interno delle singole tipologie di caratteristiche i punteggi non sono cumulabili | |
| A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora risulti ancora pari punteggio, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione domanda. | |
| Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione. | |

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2021 le domande dovranno essere presentate a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 15 settembre.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate esclusivamente attraverso l'invio alla casella di Posta elettronica certificata (PEC) serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

7.2 Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili

- con il mercato interno;
- che l'impresa non versa in stato di difficoltà secondo quanto previsto paragrafo 35(15) degli Orientamenti.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

- Business plan (secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura), indicante l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione, come definito al precedente punto 4.1;

7.3.1 Iniziative riguardanti opere e impianti:

- a) relazione tecnica descrittiva delle iniziative da eseguire, con particolare riferimento agli impianti tecnologici oggetto di intervento, firmata in calce da un tecnico abilitato con indicate le particelle interessate all'iniziativa ed elaborati progettuali del progetto riguardante le opere strutturali;
- b) computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo le voci del prezzario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione delle particelle oggetto di intervento e il relativo titolo d'uso;
- d) per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari;

7.3.2 Iniziative riguardanti acquisto macchine e attrezzature:

- a) preventivo di spesa dettagliato
- b) relazione tecnica descrittiva della macchina o attrezzatura, con particolare riferimento agli impianti tecnologici oggetto di intervento, firmata in calce da un tecnico abilitato con indicate le particelle interessate all'iniziativa. Tale relazione dovrà contenere anche una descrizione di come le iniziative da realizzare conseguano l'obiettivo delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola come definito al punto 4.1 "Criteri di ammissibilità della spesa".

7.3.3 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in graduatoria in posizione utile al finanziamento e la domanda riguardi opere soggette a provvedimento edilizio, il Servizio Agricoltura provvederà a richiedere gli estremi del provvedimento edilizio che dovrà essere comunicato entro il termine tassativo del **31 ottobre 2021**.

Nel caso in cui tale informazione non pervenga entro la data del 31 ottobre 2021, la domanda di contributo non potrà essere ammessa al finanziamento.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

Entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicato al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

8. ACCONTI (Stati d'avanzamento lavori)

Possono essere concessi acconti, sulla base di stati d'avanzamento dei lavori, per domande comprendenti opere oppure sia opere che acquisti fino al limite massimo dell'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi della spesa richiesta sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative.

8.1 Documentazione per la liquidazione dell'acconto

Per la liquidazione dell'acconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto sulla base dell'avanzamento dell'iniziativa, al netto di iva e spese non ammissibili;
2. solo nel caso di opere strutturali, certificazione del direttore lavori che attesti il valore dei lavori eseguiti;
3. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup.

9. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente non ha beneficiato, per le iniziative oggetto di contributo, di altre provvidenze previste da altri strumenti di finanziamento.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. Elenco delle fatture con dichiarazione del direttore lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata
3. Computo metrico (stato finale) delle opere a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Copia semplice della polizza assicurativa prevista per le iniziative riguardanti strutture soggette a danno da incendio. Tale documento è richiesto per iniziative di importo di spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro. La polizza dovrà coprire almeno l'importo della spesa rendicontata in sede di domanda di liquidazione finale. Potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sui vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
5. Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.

10. VARIANTI

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa. In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative.

Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Per questa tipologia di variante è necessario fare richiesta preventiva di approvazione, rispetto all'esecuzione delle relative opere. La struttura competente in materia di agricoltura, valutate le richieste di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego comunicandolo al

beneficiario.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto sulla base anche dei criteri di selezione. Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

11. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative comprendenti **solo opere oppure opere ed acquisti** dovrà essere effettuata **entro 2 anni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Per le iniziative comprendenti solo **acquisti di beni o impianti**, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 18 mesi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
3. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
4. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

12. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno 3 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.